



Costituzione federale della Confederazione svizzera | 1848



Pubblicato in occasione dell'anniversario
della Costituzione federale

Editore:

Servizi del Parlamento, Berna,
veranstaltungen@parl.admin.ch

Layout e illustrazione:

Les graphistes, Berna

Fonte:

Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 12 settembre 1848. Riproduzione dalla raccolta
ufficiale delle leggi federali, decreti e regolamenti della
Confederazione svizzera, 1848, vol. 1



COSTITUZIONE FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

In nome di Dio onnipotente!

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l'Unità, la Forza e l'Onore della Nazione Svizzera ha adottato la seguente Costituzione federale.

COSTITUZIONE FEDERALE

DELLA

Confederazione Svizzera.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1. Le popolazioni dei ventidue Cantoni sovrani, riunite in forza della presente Lega, cioè : ZURIGO, BERNA, LUCERNA, URI, SVITTO, UNTERWALDEN (Alto e Basso), GLARONA, ZUGO, FRIBORGO, SOLETTA, BASILEA (Città e Campagna), SCIAFFUSA, APPENZELLO (ambedue i Rhodes), S. GALLO, GRIGIONI, ARGOVIA.

TURGOVIA, TICINO, VAUD, VALLESE, NEUCHATEL e GINEVRA costituiscono nel loro insieme la CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

ART. 2. La Lega ha per iscopo : di sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l'ordine nell' interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.

ART. 3. I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali, esercitano tutti i diritti, che non sono devoluti all' Autorità federale.

ART. 4. Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

ART. 5. La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall' articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il popolo ha conferito alle Autorità.

ART. 6. I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro Costituzioni la garanzia della Confederazione.

La Confederazione assume tale garanzia allorchè:

- a) esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;
- b) assicurano l'esercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane — rappresentative o democratiche ;
- c) sieno state accettate dal popolo e possano essere riformate, quando la maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda.

ART. 7. Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.

Per lo contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o di amministrazione; però debbono presentarle all' esame dell' Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne l'esecuzione. Nell' opposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l'esecuzione.

ART. 8. La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere la pace, di stipulare cogli stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di commercio.

ART. 9. In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli stati esteri de' trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato e di polizia; ma questi non hanno mai da contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni.

ART. 10. I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i governi degli Stati esteri, siccome pure coi rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.

Tuttavia per gli oggetti accennati all' art. 9, i Cantoni possono corrispondere direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondarj di un estero Stato.

ART. 11. Non è permesso conchiudere alcuna capitolazione militare.

ART. 12. I membri delle Autorità federali, gli impiegati civili e militari della Confederazione, i rappresentanti o i commissarj federali non possono rice-

vere da governi stranieri nè pensioni o stipendj, nè titoli, doni od ordini cavallereschi.

Ma quando essi fossero di già al possesso di pensioni, titoli d'onore od ordini cavallereschi, per tutto il tempo che dura il loro ufficio hanno da rinunciare al godimento delle pensioni, ad assumere il titolo che hanno ed a portare il distintivo dell'ordine cui appartengono.

Tuttavia il Consiglio federale può accordare ai funzionarj ed impiegati secondarj la facoltà di continuare a ricevere le loro pensioni.

ART. 13. La Confederazione non ha diritto di mantenere truppe permanenti.

Senza consentimento delle Autorità federali nessun Cantone, o, nei Cantoni separati, nessuna parte del Cantone può avere più di 300 uomini di truppa permanente, non compresi i corpi di gendarmeria.

ART. 14. Quando nascono delle contese fra i Cantoni, debbono questi astenersi dal farsi giustizia da sè, e sottomettersi invece alla decisione federale.

ART. 15. Allorchè un Cantone è improvvisamente minacciato di pericolo dall'estero, il governo del Cantone minacciato ha obbligo di chieder per aiuto altri Cantoni, avvisandone al tempo istesso l'Autorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di questa. I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico della Confederazione.

ART. 16. Allorchè l'ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minacciato da un altro Cantone, il governo del Cantone minacciato dee darne immediata conoscenza al Consiglio federale, affinchè questi, entro i limiti degli attributi suoi (art. 90, No. 3, 10 e 11) possa prendere le provvidenze ri-

chieste o convocare l'Assemblea federale. In casi urgenti il rispettivo governo è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.

Quando il governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, *può*, e quando la sicurezza della Svizzera è periclitante, *deve* la competente Autorità federale intervenire spontaneamente.

Ne' casi d'intervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano adempiute le prescrizioni dell' art. 5.

Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò l'intervento federale, quando l'Assemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida altrimenti.

ART. 17. Nei casi indicati dagli art. 15 e 16, ogni Cantone ha dovere di lasciar libero passaggio alle truppe. Queste hanno immediatamente da essere poste sotto comando federale.

ART. 18. Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare.

ART. 19. L'armata federale, che è composta dei contingenti dei Cantoni, consiste :

a) nel contingente federale, pel quale ogni Cantone dee fornire 3 uomini sopra 100 anime di popolazione svizzera ;

b) nella riserva, che è la metà del contingente federale.

Ne' tempi di pericolo la Confederazione può disporre ancora delle altre forze militari (Landwehr) di ogni Cantone.

La scala secondo la quale ogni Cantone deve fornire l'assegnato contingente in uomini, sarà riveduta ogni vent' anni.

ART. 20. Affinchè l'armata federale abbia la voluta uniformità ed attitudine al servizio, vengono stabilite le seguenti massime :

1. Una legge federale determina l'organizzazione generale dell' armata federale.

2. La Confederazione si incarica :

a) dell'istruzione delle truppe del genio, d'artiglieria e di cavalleria, coll' obbligo però ai Cantoni che hanno da mantenere queste specie d'armi, di fornire i cavalli;

b) di formare degli istruttori per le altre specie di armi;

c) dell' istruzione superiore militare, per il che erige delle scuole militari speciali ed ordina delle riunioni di truppe;

d) della somministrazione di una parte del materiale da guerra.

La centralizzazione dell'istruzione militare in caso di bisogno potrà essere maggiormente sviluppata dalla legislazione federale.

3. La Confederazione veglia all' istruzione militare della fanteria e dei carabinieri, come pure all'acquisto, alla fabbricazione ed al mantenimento del materiale da guerra, cui i Cantoni debbono fornire all' armata federale.

4. I regolamenti militari dei Cantoni non ponno contenere cosa alcuna che sia contraria all' organizzazione militare federale ed agli obblighi federali che spettano ai singoli Cantoni, e debbono a questo scopo essere presentati all' esame del Consiglio federale.

5. Tutti i corpi di truppa al servizio della Confederazione portano esclusivamente la bandiera federale.

ART. 21. Nell' interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare l'erezione delle medesime.

A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.

L'Assemblea federale può interdire l'erezione di opere pubbliche, le quali siano di danno agl' interessi militari della Confederazione.

ART. 22. La Confederazione ha diritto di erigere un' Università ed una Scuola Politecnica.

ART. 23. I dazj sono di competenza federale.

ART. 24. La Confederazione ha diritto, mediante indennizzo, di sopprimere in tutto od in parte i dazj di terra o di acqua, i pedaggi ed i pontenaggi, i diritti obligatorj di dogana e gli altri di questa specie accordati o riconosciuti dalla Dieta, spettino essi ai Cantoni, o siano percepiti da Comuni, da Corporazioni o da privati. Quei dazj e pedaggi, che gravitano sul transito, devono in ogni caso essere riscattati su tutto il territorio della Confederazione e contemporaneamente.

Le Confederazione ha il diritto di far pagare ai confini svizzeri un dazio di entrata, di uscita e di transito.

Essa ha egualmente il diritto, mediante indennizzo, o di appropriarsi o di godere per locazione di quei fabbricati che, posti alla frontiera Svizzera, sono al presente destinati all'amministrazione daziaria.

ART. 25. La percezione dei dazj dee regularsi coi seguenti principj.

1) Diritti di importazione :

a. Le stoffe ed il materiale necessario all' industria interna, nella tariffa daziaria, sono tassati il meno possibile.

b. Egualmente gli oggetti necessarj al sostentamento della vita.

c. Gli oggetti di lusso soggiacciono alla tassa più alta.

2) I diritti di transito, e di regola anche i diritti di esportazione, sono fissati il più possibilmente modici.

3) La legislazione daziaria stabilisce le disposizioni proprie alla sicurezza del commercio di confine e di mercato.

Alla Confederazione è sempre riserbato il diritto di adottare in istraordinarie circostanze, declinando dalle precedenti disposizioni, delle temporarie speciali provvidenze.

ART. 26. Il prodotto dei dazj d'importazione, esportazione e transito viene impiegato nel modo seguente :

a. Ogni Cantone riceve 4 batz per testa di tutta la popolazione computata coi registri del 1838.

b. Quando un Cantone, col compenso indicato alla lettera a, non è bastevolmente indennizzato pei diritti soppressi giusta l'art. 24, gli si compete inoltre quanto è necessario a risarcirlo dei diritti medesimi, prendendo per base la media proporzionale del prodotto netto dei cinque anni, dal 1842 al 1846 inclusivamente.

c. Il di più dell' entrata si versa nella cassa della Confederazione.

ART. 27. Se alcuni dazj, pedaggi e pontenaggi furono accordati ad estinzione di un capitale impiegato

in una costruzione o di una parte del medesimo, la riscossione degli stessi o l'indennizzazione cessa tosto che è coperto il capitale, o la rispettiva parte di esso, insieme cogli interessi.

ART. 28. Colle presenti disposizioni non deesi apportare alcun nocumento alle condizioni sui diritti di transito contenute nei trattati di strade ferrate già conclusi. La Confederazione all'incontro subentra in quei diritti, che i Cantoni, in forza di tali trattati, hanno per sè riserbati rispetto al transito.

ART. 29. È libera la vendita e la compera dei mezzi di sussistenza, del bestiame e delle mercanzie, dei prodotti del suolo e di ogni maniera d'industria; libera è pure la loro entrata, uscita e transito da un Cantone all'altro.

Vanno riservati:

a. Rispetto alla vendita ed alla compera, la regalia del sale e della polvere.

b. Le disposizioni dei Cantoni, che riguardano la polizia del commercio, dell'industria e delle strade.

c. Le disposizioni sul caparramento dannoso dei mezzi di sussistenza.

d. Le momentanee provvidenze di polizia sanitaria in tempi di epidemia.

Le disposizioni accennate alle lettere b. e c. debbono considerare e trattare egualmente i cittadini del Cantone e gli Svizzeri, cittadini di altri Cantoni. Queste hanno da essere sottoposte alla revisione del Consiglio federale, nè possono mai essere eseguite prima d'aver ricevuto l'approvazione del medesimo.

e. I diritti accordati o riconosciuti dalla Dieta, e che la Confederazione non ha aboliti (art. 24 e 31).

f. I diritti di consumo sul vino e altre bevande spiritose, secondo il prescritto dall' art. 32.

ART. 30. La legislazione federale, in quanto la Confederazione può avervi interesse, si riserva di prendere le necessarie disposizioni rispetto all' abolizione dei privilegi riguardanti il trasporto di persone e mercanzie di ogni sorta, tanto fra Cantone e Cantone quanto nell' interno di ciascheduno di essi, così per acqua come per terra.

ART. 31. La riscossione dei diritti indicati all' art. 29 lett. e è sotto la sorveglianza del Consiglio federale. Questi diritti, senza l'approvazione dell' Assemblea federale, non possono essere aumentati, nè la riscossione dei medesimi essere prolungata, quando sia stata circoscritta ad un tempo determinato.

I Cantoni non possono in guisa alcuna, nè sotto qualsivoglia denominazione introdurre di nuovo dazj, pedaggj o pontenaggj. Tuttavia l'Assemblea federale può concedere per un tempo determinato cotali diritti, e ciò per favorire e sostenere l'erezione di opere pubbliche, che, giusta lo spirito dell' art. 21, sono pel commercio di universale interesse, e che senza questa concessione non potrebbero essere eseguite.

ART. 32. È facoltativo ai cantoni, oltre i diritti riservati all' art. 29, lett. e, di percepire dei diritti di consumo sul vino ed altre bevande spiritose, sempre però colle seguenti restrizioni :

Nella loro riscossione il transito non deve in alcuna guisa essere aggravato, ed il commercio in generale inceppato il meno possibile, nè aggravato da verun altro diritto.

b. Se gli oggetti importati pel consumo vengono nuovamente esportati dal Cantone, i diritti di consumo

già pagati deggiono essere restituiti senza niun altro aggravio.

c. I prodotti svizzeri sono aggravati di diritti più bassi che non quelli dell' estero.

d. I diritti di consumo sul vino e sulle altre bevande spiritose di origine svizzera non possono essere aumentati in quei Cantoni nei quali esistono, nè introdotti in quelli, ne' quali ora non se ne riscuote alcuno.

e. Le leggi ed i decreti dei Cantoni sulla percezione dei diritti di consumo, prima d'essere posti in vigore, debbono presentarsi all' Autorità federale per l'approvazione, e questo onde sia impedita la trascuranza delle precedenti disposizioni.

ARS. 33. L'amministrazione postale su tutto il territorio della Confederazione viene assunta dalla Confederazione istessa dietro le seguenti prescrizioni:

1) Le comunicazioni postali attualmente esistenti non possono, nel loro insieme, essere diminuite senza consentimento dei Cantoni interessati.

2) Le tariffe in tutto il territorio della Confederazione vengono determinate dietro eguali basi ed il più possibilmente eque.

3) L'inviolabilità del secreto delle lettere è garantita.

4) La Confederazione indennizza la cessione della regalia postale, e precisamente colle seguenti disposizioni:

a. I Cantoni ricevono annualmente una somma, che è media proporzionale dell' introito netto percepito dall' amministrazione delle Poste sul territorio del proprio Cantone, durante i tre anni 1844, 1845 e 1846.

Quando poi l'introito depurato, cui la Confederazione riscuote dall' Amministrazione postale, non bastasse a tutti questi indennizzi, verrà ai Cantoni fatta una deduzione in proporzione della perdita e della media di sopra stabilita.

b. Quando un Cantone non ha ancor nulla direttamente ricevuto dalla regalia postale, o che per un contratto di cessione temporaria conchiuso con un altro Cantone ha manifestamente ricevuto meno di quel che, in modo patente e da dimostrarsi co' registri, l'esercizio della regalia postale sul proprio territorio ha prodotto di netto al Cantone cessionario, sono queste circostanze da prendersi equamente in considerazione nel determinare la somma d'indennizzo.

c. In que' luoghi ne' quali l'esercizio della regalia postale è stato ceduto ai privati, la Confederazione ne assume la relativa indennizzazione.

d. La Confederazione ha diritto ed obbligo di addossarsi il materiale pertinente all' Amministrazione delle Poste, quando questo sia adatto all' uso e necessario, corrispondendo ai proprietarj un equa indennizzazione.

e. L'Amministrazione federale ha diritto di valersi per proprio uso dei fabbricati, che attualmente sono destinati all' Amministrazione postale, mediante indennizzo o comperandoli o appigionandoli.

ART. 34. Nell' Amministrazione dei dazj e delle poste gli impiegati devono, per la maggior parte, essere scelti tra gli abitanti di quei Cantoni, pei quali sono destinati.

ART. 35. La Confederazione esercita la suprema sorveglianza sulle strade e sui ponti, il cui mantenimento ha per lei un interesse.

Le somme, che, secondo gli articoli 26 e 33, spettano ai Cantoni per dazj e poste, vengono trattenute dall'Autorità federale allorquando queste strade o ponti non sono mantenuti in convenevole stato dai Cantoni, corporazioni o privati ai quali spettano.

ART. 36. La Confederazione esercita tutti i diritti spettanti alla regalia monetaria.

Cessa il coniare delle monete per parte dei Cantoni, e ciò vien fatto solo dalla Confederazione.

È oggetto della legislazione federale lo stabilire il sistema monetario, e la tariffa delle monete in circolazione, essa prenderà altresì le disposizioni precise, secondo le quali ogni Cantone è obbligato di far rifondere o riconiare le monete già da lui coniate.

ART. 37. La Confederazione, dietro i principj del vigente concordato federale, introdurrà su tutta l'estensione del suo territorio l'unità di peso e misura.

ART. 38. La Confederazione ha esclusivamente entro i suoi confini il diritto della fabbricazione e vendita della polvere da schioppo.

ART. 39. Le spese della Confederazione vengono pagate:

- a. cogli interessi dei fondi federali della guerra;
- b. col prodotto dei dazj svizzeri di frontiera;
- c. col prodotto dell'amministrazione postale;
- d. col prodotto dell'amministrazione della polvere;
- e. colle contribuzioni dei Cantoni, le quali però non ponno imporsi se non per decreto dell'Assemblea federale.

Cotali contribuzioni vengono pagate dai Cantoni dietro una scala del contingente in denaro, la quale ogni vent'anni dee sottoporsi ad una revisione. Per una sì

fatta revisione serviranno di base sì la popolazione che le sostanze e l'industria dei Cantoni.

ART. 40. Costantemente dee trovarsi nella cassa federale, in moneta sonante, almeno una somma eguale al doppio contingente in denaro, onde sostenere le spese militari accagionate dalle leve di truppe federali.

ART. 41. La Confederazione garantisce a tutti gli Svizzeri, appartenenti ad una delle Confessioni cristiane, il diritto di libero domicilio su tutto il territorio, secondo le prescrizioni seguenti:

1) A niuno Svizzero, che appartiene ad una delle confessioni cristiane, può essere negato il domicilio in quanto posseda i seguenti autentici documenti.

- a. un attestato di origine od un altro equivalente documento autentico;
- b. un attestato di morale condotta;
- c. un attestato che gode dei diritti civili e che è persona di pura fama;
- d. quando, dietro richiesta, può provare d'essere in grado di alimentare sè e la propria famiglia colle sostanze, coll' industria o con una professione.

Gli Svizzeri naturalizzati hanno di più a presentare l'attestato che da cinque anni almeno si trovano in possesso di una effettiva cittadinanza cantonale.

2) Il domiciliato non può essere richiesto, da parte del Cantone in cui fissa la sua dimora, di veruna malleva, nè, a cagione del domicilio, essergli imposto verun altro carico speciale.

3) Una legge federale stabilirà la durata della concessione di dimora, non che il *maximum* dei diritti di cancelleria da pagarsi per ottenerla.

4) Il domiciliato gode di tutti i diritti dei cittadini del Cantone in cui è stabilito, ad eccezione del diritto di voto negli affari comunali e la partecipazione ai beni dei Comuni e delle corporazioni. In particolare poi gli è garantito il libero esercizio dell'industria ed il diritto di compera e vendita di beni stabili, giusta le leggi ed i decreti del Cantone, i quali, a rispetto di tutto ciò, debbono ritenere il domiciliato pari al proprio cittadino.

5) Nelle imposte comunali il Comune non può aggravare il domiciliato di un altro Cantone di nessuna contribuzione maggiore di quella che pagano i domiciliati attinenti del proprio Cantone.

6) Il domiciliato può essere espulso dal Cantone in cui ha fermato dimora:

a. a cagione di sentenza criminale giuridica;

b. per ordine delle autorità di polizia, quando ha perduto i diritti civili o fu infamato, o che si è reso colpevole d'immorale condotta, o che, divenuto povero, cade in aggravio, o che sia stato spesso volte punito per trasgressioni di polizia.

ART. 42. Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero. Come tale egli può esercitare i diritti politici negli affari federali e cantonali in quel Cantone nel quale è domiciliato. Tuttavia non può esercitare questi diritti se non alle medesime condizioni dei cittadini del Cantone; e rispetto agli affari cantonali, li può esercitare solo dopo una dimora più prolungata, la cui durata è stabilita dalla legislazione cantonale, ma che non può mai essere protratta ad oltre due anni.

Nissuno può esercitare i diritti politici in più d'un Cantone.

ART. 43. Nessun Cantone può dichiarare un cittadino decaduto dal diritto di cittadinanza.

Nessun Cantone può accordare a stranieri il diritto di cittadinanza prima che non siano affatto liberi dai legami, che li teneano avvinti al proprio Stato.

ART. 44. È garantito il libero esercizio di culto delle Confessioni cristiane riconosciute su tutto il territorio della Confederazione.

Ai Cantoni e alla Confederazione resta riserbato il diritto di prendere le misure proprie al mantenimento dell'ordine pubblico e della pace tra le Confessioni.

ART. 45. È garantita la libertà della stampa.

La legislazione cantonale prende le necessarie disposizioni contro l'abuso della medesima, le quali disposizioni abbisognano però dell'approvazione del Consiglio federale.

La Confederazione ha il diritto di statuire delle leggi penali contro l'abuso della stampa, che prende di mira la Confederazione e le sue Autorità.

ART. 46. I cittadini hanno diritto di formare associazioni quando non sono illegali o pericolose allo Stato nè pel loro scopo, nè pei mezzi a questo impiegati. La legislazione cantonale emana le convenienti disposizioni a reprimere l'abuso di cotesto diritto.

ART. 47. È garantito il diritto di petizione.

ART. 48. Tutti i Cantoni hanno obbligo di ritenere i Cittadini svizzeri di una delle confessioni cristiane eguali ai cittadini del proprio Cantone, così nella legislazione come nella procedura giudiziaria.

ART. 49. Tutte le sentenze civili aventi forza esecutiva pronunciate in un Cantone debbono ottenere esecuzione in tutta la Svizzera.

ART. 50. Il debitore svizzero solvibile, che ha uno stabile domicilio, deve per pretese personali essere citato innanzi al giudice del proprio domicilio; e quindi a motivo di pretese non si può mettere sequestro di sorta sui beni di una persona fuori del Cantone, in cui abita.

ART. 51. Ogni diritto di detrazione (*jus detractus — traite foraine — Abzugsrecht*) nell'interno della Svizzera, siccome pure qualsiasi diritto di prelazione (*droit de retrait — Zugrechte*), esercitato dai cittadini di un Cantone verso i cittadini di un altro Cantone, è abolito.

ART. 52. Rispetto agli Stati esteri vi ha libertà di trasporto delle sostanze sotto riserva di reciprocità.

ART. 53. Niuno può essere sottratto al proprio giudice costituzionale, e quindi non può essere creato verun tribunale eccezionale.

ART. 54. Per delitti politici non si può pronunciare sentenza di morte.

ART. 55. Una legge federale stabilirà le norme sull'extradizione degli imputati di delitti da un Cantone all'altro: nullameno l'extradizione per delitti politici e di stampa non può essere obbligatoria.

ART. 56. È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza degli individui senza patria (*Heimathlosen*) e lo stabilire delle misure onde non se ne producano dei nuovi.

ART. 57. La Confederazione ha diritto di espellere dal territorio svizzero quei forestieri, che mettono a pericolo la sicurezza interna od esterna della Confederazione.

ART. 58. Non possono essere ammessi in nessuna parte della Svizzera nè i Gesuiti, nè le società ad essi affiliate.

ART. 59. Le Autorità federali possono emanare ordini di polizia sanitaria in tempi di epidemia di pericolo generale.

CAPITOLO SECONDO.

Autorità federali.

I. ASSEMBLEA FEDERALE.

ART. 60. La suprema Autorità della Confederazione è esercitata dall'Assemblea federale che si compone di due sezioni:

A. *Del Consiglio Nazionale;*

B. *Del Consiglio degli Stati.*

A. CONSIGLIO NAZIONALE.

ART. 61. Il Consiglio nazionale si compone dei Deputati del Popolo Svizzero. Per ogni 20,000 anime di popolazione viene eletto un membro.

Una frazione maggiore di 10,000 anime è computata per 20,000.

Ogni Cantone, e, dove i Cantoni sono separati, ognuna delle parti del Cantone, elegge per lo meno un membro.

ART. 62. Le elezioni pel Consiglio nazionale sono dirette. Esse hanno luogo in circoli elettorali federali, che però non possono essere formati da parti di Cantoni diversi.

ART. 63. Ha diritto di voto ogni Svizzero, che ha compiuto il ventesimo anno d'età e che del resto non è escluso dal diritto di cittadinanza attiva, secondo la legislazione del Cantone nel quale ha il suo domicilio.

ART. 64. Sono eleggibili come membri al Consiglio nazionale tutti i Cittadini svizzeri dello stato secolare aventi diritto di voto.

I cittadini svizzeri naturalizzati per essere eleggibili devono possedere l'acquistato diritto di cittadinanza almeno da cinque anni.

ART. 65. Il Consiglio nazionale viene eletto per la durata di tre anni, ed ogni volta è rinnovato per rielezioni integrali.

ART. 66. I membri del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e gli impiegati nominati da quest' ultimo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.

ART. 67. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente per ogni sessione ordinaria o straordinaria.

Quel membro che ha coperto la carica di Presidente in una sessione ordinaria, nella prossima sessione ordinaria non è eleggibile nè come Presidente, nè come Vice-Presidente. Il medesimo membro non può essere Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

Quando vi abbia eguaglianza di voti, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto di voto come ogni membro.

ART. 68. I membri del Consiglio nazionale vengono indennizzati dalla cassa federale.

B. CONSIGLIO DEGLI STATI.

ART. 69. Il Consiglio degli Stati è composto da 44 Deputati de' Cantoni. Ogni Cantone elegge due Deputati, nei Cantoni separati, ogni parte elegge un Deputato.

ART. 70. I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale non ponno contemporaneamente essere membri del Consiglio degli Stati.

ART. 71. Il Consiglio degli Stati per ogni sessione ordinaria o straordinaria nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Un Cantone non può avere uno de' suoi Deputati nè come Presidente, nè come Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

I Deputati di un stesso Cantone non ponno coprire la carica di Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

Quando i voti sono pari, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto di voto come ogni membro.

ART. 72. I membri del Consiglio degli Stati vengono indennizzati dai Cantoni.

C. ATTRIBUTI DELL' ASSEMBLEA FEDERALE.

ART. 73. Il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli Stati debbono trattare tutti gli oggetti, che, giusta il tenore della presente Costituzione, sono di competenza federale e non sono attribuiti ad un' altra Autorità federale.

ART. 74. Gli oggetti, che spettano ai due Consigli, sono particolarmente i seguenti:

1) Le leggi ed i regolamenti per l'eseguimento della Costituzione federale, e precisamente le leggi

sulla formazione dei circoli elettorali, sulla maniera di elezione, sull'organizzazione e spaccio degli affari per parte delle Autorità federali, e sulla formazione dei tribunali dei giurati (*Jury*).

2) Lo stipendio e l'indennizzazione dei membri delle Autorità federali e della Cancelleria federale, la creazione degli impieghi stabili e la determinazione dei loro onorarij.

3) La nomina del Consiglio federale, del Tribunale federale, del Cancelliere, del Capo di Stato-maggiore e di Rappresentanti federali.

4) La ricognizione degli Stati e dei Governi esteri.

5) Le alleanze ed i trattati coll' estero, non che l'approvazione dei trattati dei Cantoni tra loro e coll'estero. Cotai trattati dei Cantoni però vengono presentati all' Assemblea federale solo quando v'abbia richiamo o da parte del Consiglio federale, o da parte di un altro Cantone.

6) Le provvidenze per la sicurezza esterna, pel mantenimento dell' indipendenza e neutralità della Svizzera, il dichiarare la guerra ed il conchiuder la pace.

7) La garanzia delle costituzioni e del territorio dei Cantoni; l'intervento in conseguenza della garanzia; le misure per l'interna sicurezza, pel mantenimento della tranquillità e dell' ordine; l'amnistia e la grazia.

8) Le provvidenze che hanno per iscopo la conservazione della Costituzione federale, la garanzia delle costituzioni cantonali, l'adempimento dei doveri federali e la difesa dei diritti garantiti dalla Confederazione.

9) Le disposizioni legislative sull' organizzazione militare federale, sull' istruzione delle truppe e sulle

contribuzioni dei Cantoni; le disposizioni intorno all'armata federale.

10) Lo stabilire la scala federale pel contingente in uomini ed in danaro; le disposizioni legislative sull'amministrazione e sull'impiego dei fondi federali della guerra; la riscossione del contingente in danaro dei Cantoni; i prestiti; il conto preventivo ed i resoconti.

11) Le leggi e decreti sui dazj, sulle poste, sulle monete, sui pesi e misure, sulla fabbrica e vendita della polvere da schioppo, sulle armi e sulle munizioni.

12) L'erezione di stabilimenti ed opere pubbliche, e le espropriazioni relative.

13) Le disposizioni legislative sui rapporti di domicilio, sui privi di patria (*Heimathlose*) e la polizia sui forestieri e la sanitaria.

14) La suprema sorveglianza sull'amministrazione federale e sulla giustizia.

15) I riclami dei Cantoni o dei cittadini contro gli ordini o decisioni del Consiglio federale.

16) Quelle contese tra i Cantoni che riguardano i diritti di Stato.

17) Le quistioni di competenza, particolarmente per decidere:

a. se un oggetto spetti alla Confederazione o alla sovranità cantonale:

b. se una quistione spetti al Consiglio federale o al Tribunale federale.

18) La riforma della Costituzione federale.

ART. 75. Ambo i Consiglj si radunano una volta all'anno in sessione ordinaria, in un giorno fissato dal regolamento.

Essi vengono pure convocati straordinariamente per decreto del Consiglio federale, oppure quando lo domandano il quarto dei membri del Consiglio nazionale, o cinque Cantoni.

ART. 76. Per validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del rispettivo Consiglio.

ART. 77. Nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati decide la maggioranza dei votanti.

ART. 78. Per le leggi e le risoluzioni federali è necessario l'assenso di ambedue i Consigli.

ART. 79. I membri di ambedue i Consigli votano senza istruzioni.

ART. 80. Ciascuno dei Consigli tratta e delibera separatamente. Per le nomine (art. 74, No. 3), per l'esercizio del diritto di grazia e per la decisione delle quistioni di competenza ambedue i Consigli si riuniscono a deliberare in comune sotto la direzione del Presidente del Consiglio nazionale, e così decide la maggioranza assoluta dei membri votanti di ambo i Consigli.

ART. 81. Ognuno dei due Consigli ed ogni membro di ciascheduno di essi ha il diritto di iniziativa.

I Cantoni esercitano per corrispondenza il medesimo diritto.

ART. 82. Le sessioni di ambedue i Consigli, di regola ordinaria, sono pubbliche.

II. CONSIGLIO FEDERALE.

ART. 83. Il Consiglio federale è la suprema Autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione: esso è composto di sette membri.

ART. 84. I membri del Consiglio federale vengono nominati per tre anni dall' Assemblea federale fra tutti i Cittadini svizzeri, che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale. Tuttavia da un Cantone non si può scegliere più di un membro.

Dopo ogni rinnovazione integrale del Consiglio nazionale ha pur luogo una totale rinnovazione del Consiglio federale.

I posti divenuti vacanti nel frattempo, vengono surrogati nella prossima sessione dell' Assemblea federale per il resto della durata della carica.

ART. 85. I membri del Consiglio federale non possono coprire verun altro impiego sia esso al servizio della Confederazione, sia di un Cantone, nè esercitare qualunque siasi professione o industria.

ART. 86. La presidenza del Consiglio federale è devoluta al Presidente della Confederazione; esso ed il Vice-Presidente vengono nominati fra i membri dello stesso, per la durata di un anno, dai due Consigli riuniti.

Il Presidente che cessa non è più eleggibile pel seguente anno nè come Presidente, nè come Vice-Presidente. Lo stesso membro non può coprire la carica di Vice-Presidente per due anni consecutivi.

ART. 87. Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono dalla Cassa federale un annuo onorario.

ART. 88. Per trattare e risolvere legalmente devono essere presenti almeno quattro membri.

ART. 89. I membri del Consiglio federale nelle discussioni di ambedue le sezioni dell' Assemblea federale hanno voto consultivo, ed hanno pure diritto di fare delle proposte su d'un oggetto in deliberazione.

ART. 90. Il Consiglio federale, entro i limiti della presente Costituzione, ha particolarmente gli attributi ed obblighi seguenti:

1) Dirige gli affari federali, giusta le leggi ed i decreti della Confederazione.

2) Dee vegliare sulla precisa osservanza della Costituzione, delle leggi e dei decreti della Confederazione, non che sulle prescrizioni dei concordati federali: esso prende, tanto spontaneamente quanto per richiamo altrui, le necessarie provvidenze pel mantenimento degli stessi.

3) Veglia per la garanzia delle Costituzioni cantonali.

4) Propone all'Assemblea federale leggi e risoluzioni, ed accompagna del suo preavviso le proposte, che gli pervengono dai Consigli della Confederazione, o dai Cantoni.

5) Eseguisce le leggi e le risoluzioni federali, le sentenze del Tribunale federale, e le transazioni o giudizj arbitramentali sulle quistioni tra i Cantoni.

6) Fa quelle nomine, che dalla Costituzione non sono attribuite all'Assemblea federale ed al Tribunale federale, o, per una legge, ad un'altra Autorità subalterna.

Nomina Commissarj per missioni nell'interno o all'estero.

7) Esamina i trattati dei Cantoni fra loro o col-l'estero e li approva se nulla osta (art. 74, N° 5).

8) Veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all'estero, e specialmente i rapporti di diritti internazionali, ed in generale è incaricato degli affari esteri.

9) Veglia per la sicurezza esterna della Svizzera, per il mantenimento della sua indipendenza e della sua neutralità.

10) Ha cura della sicurezza interna, del mantenimento della tranquillità e dell'ordine della Confederazione.

11) Nei casi di urgenza, se i Consigli non sono radunati, il Consiglio federale è autorizzato a fare una leva delle truppe necessarie ed a disporne, sotto riserva dell'immediata convocazione dell'Assemblea federale, quando le truppe levate oltrepassino i due mila uomini, o la durata ch'esse rimangono in arma sia più di tre settimane.

12) È incaricato di tutti gli affari militari e di tutti i rami di amministrazione, che spettano alla Confederazione.

13) Esamina le leggi e le disposizioni dei Cantoni, che necessitano della sua approvazione: invigila pure quei rami dell'amministrazione cantonale, cui la Confederazione ha sommessi alla sua sorveglianza, come sono gli oggetti militari, i dazj, le strade ed i ponti.

14) Ha l'amministrazione delle finanze della Confederazione, presenta il conto preventivo, ed il rendiconto delle entrate ed uscite della Confederazione.

15) Ha la sorveglianza sulla gestione di tutti i funzionarj ed impiegati dell'amministrazione federale.

16) In ogni ordinaria sessione rende conto all'Assemblea federale della propria gestione; fa rapporto sullo stato interno ed esterno della Confederazione, e raccomanda all'attenzione di lei quelle misure, cui crede vantaggiose al promovimento della comune prosperità.

Di più, ha da presentare particolari rapporti quando

l'Assemblea federale o una delle Sezioni di essa ciò richieda.

ART. 91. Gli affari del Consiglio federale vengono partiti in dipartimenti fra i singoli membri. Questa distribuzione ha unicamente per iscopo di agevolare l'esame e lo spaccio degli affari; la decisione emana sempre dal Consiglio federale come Autorità.

ART. 92. Per affari speciali il Consiglio federale ed i suoi dipartimenti hanno diritto di aggiugnersi degli esperti.

III. CANCELLERIA FEDERALE.

ART. 93. Una Cancelleria federale, presieduta da un Cancelliere, dà spaccio agli affari di Cancelleria tanto per l'Assemblea federale quanto pel Consiglio federale.

Il Cancelliere è nominato dall'Assemblea federale per la durata di tre anni, e sempre contemporaneamente al Consiglio federale.

La Cancelleria federale è sotto la sorveglianza speciale del Consiglio federale.

La più precisa organizzazione della Cancelleria federale è riserbata alla legislazione federale.

IV. TRIBUNALE FEDERALE.

ART. 94. Vi è un Tribunale federale per l'amministrazione della giustizia in quanto essa cade nella competenza della Confederazione.

Per giudicare e sentenziare dei delitti sono istituiti dei Tribunali di giurati (*Jury*).

ART. 95. Il Tribunale federale consta di undici membri e di supplitarj, il cui numero verrà fissato dalla legislazione federale.

ART. 96. I membri del Tribunale federale ed i supplementarj vengono eletti dall'Assemblea federale. La durata della loro carica è di tre anni. La rinnovazione del Tribunale federale avviene dopo quella del Consiglio nazionale.

Se nel frattempo alcun posto rimane vacante, viene surrogato nella prossima sessione dell'Assemblea federale per il resto della durata in ufficio.

ART. 97. Ogni cittadino svizzero, che è eleggibile pel Consiglio nazionale, può essere nominato membro del Tribunale federale.

I membri del Consiglio federale e gli impiegati nominati da lui non possono ad un tempo essere membri del Tribunale federale.

ART. 98. L'Assemblea federale nomina, sempre per un anno, il Presidente e il Vice-Presidente del Tribunale federale, scegliendolo tra i membri dello stesso.

ART. 99. I membri del Tribunale federale vengono indennizzati a giornata dalla Cassa federale.

ART. 100. Il Tribunale federale costituisce la sua Cancelleria.

ART. 101. Il Tribunale federale giudica come TRIBUNALE CIVILE :

1) le quistioni, che non sono di diritto pubblico :

a. dei Cantoni tra loro ;

b. della Confederazione con un Cantone.

2) le quistioni tra la Confederazione da una parte, e Corporazioni o privati dall'altra, allorchè queste Corporazioni o privati sono attori e l'oggetto in contesa giunge ad una importanza di valore da determinarsi dalla legislazione federale.

3) Le quistioni riguardanti quelli che non hanno patria (*Heimathlose*).

Nei casi indicati al N° 1, lett. *a* e *b*, avviene il rimando al Tribunale federale per parte del Consiglio federale. Quando questo decide negativamente la quistione, se un tale oggetto sia di spettanza del Tribunale federale, la differenza viene decisa dall'Assemblea federale.

ART. 102. Il Tribunale federale ha dovere di assumere il giudizio anche di altri casi allorchè è invocato da amendue le parti, e l'oggetto in contesa giugne ad una importanza di valore da determinarsi dalla legislazione federale. In tal caso però le spese vanno esclusivamente a carico delle parti.

ART. 103. L'azione del Tribunale federale per le sentenze criminali è determinata dalla legislazione federale, che stabilirà ulteriormente sul mettere in istato d'accusa, sulla formazione delle Corti criminali (*cours d'assises*) e sul Tribunale di Cassazione.

ART. 104. La Corte criminale, coll'aggiunta dei Giurati che pronunciano sulle quistioni di fatto, giudica:

- a. nei casi che un'Autorità federale rimandi al giudizio penale gli impiegati da lei stessa nominati;
- b. nei casi di alto tradimento contro la Confederazione, di rivolta o di violenza contro le Autorità federali;
- c. dei delitti e trasgressioni contro il diritto delle genti;
- d. dei delitti politici e delle trasgressioni che furono cagione e conseguenza di turbolenze tali da rendere necessario l'intervento federale armato.

L'Assemblea federale ha diritto di pronunciare amnistia o grazia per delitti o trasgressioni di questa natura.

ART. 105. Il Tribunale federale giudica inoltre sulla violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione fede-

rale, quando le relative accuse vengano a lui rimesse dall'Assemblea federale.

ART. 106. È in potere della legislazione federale il dichiarare di competenza del Tribunale federale anche altri casi, oltre agli oggetti designati agli articoli 101, 104 e 105.

ART. 107. La legislazione federale determinerà più particolarmente :

a. intorno alla creazione di un Procuratore dello Stato (*Ministère public, Staatsanwalt*);

b. intorno ai delitti e trasgressioni di competenza del Tribunale federale, ed intorno alle pene da applicarsi;

c. intorno alla procedura, che deve essere orale e pubblica;

d. intorno alle spese giudiziarie.

V. DISPOSIZIONI DIVERSE.

ART. 108. Tutto che si riferisce alla sede delle Autorità federali è oggetto della legislazione federale.

ART. 109. Le tre lingue principali della Svizzera, la tedesca, la francese e l'italiana sono lingue nazionali della Confederazione.

ART. 110. I funzionarj della Confederazione sono responsabili della loro gestione. Una legge federale determinerà in modo più preciso questa responsabilità.

CAPITOLO TERZO.

Riforma della Costituzione federale.

ART. 111. La Costituzione federale può essere riformata in ogni tempo.

ART. 112. La riforma ha luogo nel modo stabilito dalla legislazione federale.

ART. 113. Quando una sezione dell' Assemblea federale decide la riforma e l'altra non vi acconsente, oppure quando cinquantamila Cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano la riforma della Costituzione federale, sì nell' uno che nell' altro caso la quistione — „se la riforma abbia o no ad aver luogo“ — deve sottoporsi alla votazione del Popolo svizzero.

Quando in uno di questi casi la maggioranza dei Cittadini svizzeri votanti si dichiara affermativamente sulla quistione, si procederà alla rielezione dei due Consiglij onde por mano alla riforma.

ART. 114. La Costituzione federale riveduta entra in vigore quando è accettata dalla maggioranza de' Cittadini attivi, che avranno votato, e dalla maggioranza dei Cantoni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 1. I Cantoni debbono pronunciarsi sull' accettazione della presente Costituzione federale a quel modo che è prescritto dalla Costituzione cantonale, o — dove la Costituzione nulla prescrive su ciò — a quel modo che verrà stabilito dalla suprema Autorità del rispettivo Cantone.

ART. 2. I risultati della votazione debbono spedirsi al Direttorio federale e per suo mezzo alla Dieta, la quale decide se la nuova Costituzione federale sia accettata.

ART. 3. Se la Dieta ha dichiarato che la Costituzione federale è accettata, prende immediatamente le necessarie provvidenze perchè venga eseguita.

Le attribuzioni del Consiglio federale della guerra e del Consiglio di amministrazione dei fondi federali della guerra passano al Consiglio federale.

ART. 4. Le prescrizioni contenute in principio ed alla lett. c. dell' art. 6 della presente Costituzione federale non possono applicarsi alle Costituzioni dei Cantoni presentemente in vigore.

Quelle disposizioni delle Costituzioni cantonali, che sono in opposizione alle altre prescrizioni della Costituzione federale, cessano, come abolite, dal giorno che quest' ultima è stata dichiarata accettata.

ART. 5. La riscossione dei diritti svizzeri di frontiera dura finchè la tariffa dei nuovi dazj di confine da introdursi sia stata posta in esecuzione.

ART. 6. Le risoluzioni della Dieta ed i concordati rimangono in vigore fino alla loro soppressione o can-

giamento, quando però non sieno in opposizione alla presente Costituzione federale.

Per lo contrario cessano dalla loro validità quei concordati, il contenuto dei quali fu dichiarato come oggetto di legislazione federale, e precisamente dall'istante che quest' ultima entra in vigore.

ART. 7. Tostochè l'Assemblea federale ed il Consiglio federale sono costituiti, cessa d'aver vigore il Patto federale del 7 agosto 1815.

SOLENNI ACCETTAZIONE

DELLA NUOVA COSTITUZIONE FEDERALE.

(12 Settembre 1848.)

LA DIETA FEDERALE

Presi in esame i processi verbali e gli altri atti che sono pervenuti da parte di tutti i Cantoni al Direttorio Federale relativamente alla votazione sulla *Costituzione Federale* della Confederazione Svizzera, sanzionata dalla Dieta nelle sue sedute dal 15 maggio al 27 giugno 1848 inclusivamente;

Considerando che si eruisce da queste comunicazioni, che tutti i Cantoni si sono pronunciati sull' accettazione o rigetto dell' accennata *Costituzione federale*, nel modo esplicitamente prescritto dall' art. 1^o delle disposizioni transitorie;

Considerando risultare dall' esame accurato dei processi verbali sulla votazione eseguita in tutti i Cantoni che la *Costituzione federale* per la Confederazione Svizzera è stata adottata da quindici Cantoni e mezzo, rappresentanti insieme una popolazione di 1,897,887 anime, per conseguenza la grande maggioranza dei cittadini attivi, così come la gran maggioranza dei ventidue Cantoni;

In esecuzione dell'art. 2. delle disposizioni transitorie, dietro le quali spetta alla Dieta di decidere, fatto lo spoglio della votazione, se la nuova *Costituzione federale* è accettata o no,

DECRETA :

ART. 1. La COSTITUZIONE FEDERALE della Confederazione Svizzera, adottata dalla Dieta nelle sue sedute dal 15 maggio al 27 giugno 1848, e stata sottoposta alla votazione in tutti i Cantoni, conformemente all'art. 1. delle disposizioni transitorie, è dichiarata solennemente accettata e riconosciuta come legge fondamentale della Confederazione Svizzera.

ART. 2. La presente dichiarazione sarà deposta in originale, unitamente alla Costituzione Federale quale fu accettata, negli archivi federali siccome atto autentico : ne sarà stampato un numero sufficiente di esemplari, che saranno immediatamente, per cura del Direttorio, comunicati a tutti i Governi cantonali onde sieno portati alla conoscenza di tutti i cittadini.

ART. 3. La Dieta prenderà immediatamente le disposizioni necessarie all'attivazione della Costituzione Federale.

Fatto a Berna, il 12 settembre 1848.

La Dieta federale ordinaria,

E IN SUO NOME,

Il Presidente del Consiglio Esecutivo di Berna,

DIRETTORIO FEDERALE,

PRESIDENTE DELLA DIETA :

ALESSANDRO FUNK,

Il Cancelliere della Confederazione :

SCHIESS.
